

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 396

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,  
MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI  
MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Integrazione al minimo di tutte le pensioni dirette, indirette o di reversibilità gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la Corte costituzionale, con decisione n. 314 del 3-6 dicembre 1985, ha deliberato la totale illegittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Il numero 1) della delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS del 20 febbraio 1987 dispone che: « in applicazione all'articolo 2 della legge n. 1338 del 1962, come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, hanno titolo alla integrazione al trattamento minimo tutte le pensioni dirette e indirette o di reversibilità a carico del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) a prescindere dalla presenza di qualsiasi pensione ».

La posizione del consiglio di amministrazione del succitato Istituto nazionale della previdenza sociale determina, tra l'altro, un'ulteriore disuguaglianza tra cittadini « lavoratori dipendenti » e cittadini « lavoratori autonomi ».

Si è del parere che la « Suprema corte », con la sentenza in parola, oltre a risolvere i casi « specifici » portati alla sua attenzione abbia — per la prima volta —, facendo espresso riferimento ai suoi poteri istituzionali, estesa l'indagine di costituzionalità a tutto l'articolo 2 della legge n. 1338 del 1962, tacciando di anticostituzionalità le parti del medesimo articolo che non avevano ancora formato oggetto di specifica richiesta di esame, nonché l'articolo 23 della legge n. 153 del 1969.

In definitiva, la Suprema corte ha inteso dichiarare incostituzionali gli articoli

citati per tutte le situazioni che soggettivamente e oggettivamente rientrano nella sfera di applicazione di tali norme.

In tale ottica, onnicomprensiva, trova soluzione positiva il problema dell'applicabilità della sentenza anche ai pensionati delle « gestioni speciali » dei lavoratori autonomi, sia perché le leggi successive alla legge n. 1338 del 1962 hanno esteso alle citate categorie l'obbligo assicurativo che li ha riportati — a tutti gli effetti — nell'ambito della norma dichiarata inco-

stituzionale, sia in quanto dette disposizioni non sono tra di loro autonome, ma strumenti legislativi tra di loro collegati e miranti a conglobare in un unico sistema assicurativo obbligatorio tutte le categorie di aventi diritto.

Pertanto, per evitare dispendio di tempo ed annose procedure amministrative e giudiziarie, tendenti a risolvere lo spinoso problema attraverso ulteriori pronunce della Corte costituzionale, si propone la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Hanno titolo alla integrazione al trattamento minimo tutte le pensioni dirette e indirette o di reversibilità gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano queste a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, relative ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, esercenti attività commerciali e dei fondi speciali ed integrativi di previdenza.